CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL: 17 novembre 2026/1726 d.F.R. DELIBERA N.30
PRATICA N.1.3.7-180/2026/XXXI

OGGETTO: Indirizzo interpretativo degli articoli 2 e 3 della Legge 27 novembre 2014 n.209 in materia di presentazione telematica delle dimissioni volontarie mediante l'applicativo Istanze On Line (IOL)

IL CONGRESSO DI STATO

sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con l'A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l'Innovazione Tecnologica;

visti l'articolo 4, comma 2, lettera b) e l'articolo 5, comma 3 della Legge 9 dicembre 2022 n.164, in materia di proposta e adozione delle interpretazioni applicative delle norme relative al lavoro;

vista la delibera della Commissione per il Lavoro n.1 del 29 ottobre 2026 con la quale, su motivata richiesta dell'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, è stata proposta un'interpretazione applicativa degli articoli 2 e 3 della Legge 27 novembre 2014 n.209, Disposizioni in materia di contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco e di tutela della genitorialità;

vista, altresì, la delibera della Commissione per il Lavoro n.2 del 21 marzo 2024, relativa all'utilizzo dell'applicativo Istanze On Line (IOL) per la presentazione telematica di domande, istanze, dichiarazioni e documenti all'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive;

visti gli articoli 2 e 3 della Legge n.209/2014 e considerato che nel disciplinare le modalità di formalizzazione delle dimissioni volontarie, la norma persegue la finalità di assicurare che la cessazione del rapporto di lavoro costituisca espressione di una volontà personale, libera, attuale e consapevole del lavoratore, prevenendo il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco;

considerato, altresì, che la previsione della presentazione personale presso l'Ufficio del Lavoro e della sottoscrizione dell'apposito modulo risponde all'esigenza di garantire l'autenticità e la genuinità della manifestazione di volontà, costituendo un presidio di tutela sostanziale del lavoratore;

visto il Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51, Testo Unico Innovativo delle disposizioni in materia di comunicazione telematica con l'Amministrazione e di accesso ai servizi in linea dell'Amministrazione, e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 13 e 14, che disciplinano le modalità di presentazione telematica di istanze, domande e dichiarazioni mediante i servizi in linea della Pubblica Amministrazione, attraverso sistemi di autenticazione rafforzata e considerato che tale quadro normativo attribuisce validità ed efficacia probatoria, alle condizioni ivi previste, alle dichiarazioni formate e trasmesse

mediante gli appositi applicativi, con modalità idonee ad assicurare l'identificazione del dichiarante e la tracciabilità delle operazioni;

ritenuto che le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della Legge n.209/2014 possano essere oggetto di un'interpretazione applicativa di carattere evolutivo e sistematico, che tenga conto delle successive innovazioni normative in materia di amministrazione digitale, valorizzando la finalità sostanziale delle garanzie previste dal legislatore e pertanto, che le esigenze di personalità, autenticità e riferibilità della dichiarazione possano essere soddisfatte anche mediante una procedura telematica direttamente riconducibile al lavoratore, purché assistita da adeguati strumenti di identificazione, autenticazione rafforzata e verifica della libera manifestazione di volontà, ferma restando la possibilità di un accertamento diretto da parte dell'Ufficio competente;

ritenuto opportuno, infine, favorire una progressiva semplificazione dei procedimenti amministrativi e una maggiore accessibilità dei servizi pubblici, mantenendo in ogni caso le garanzie di tutela previste dalla legislazione vigente e la possibilità per il lavoratore di avvalersi della procedura in presenza;

delibera

di adottare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge n.164/2022, il seguente indirizzo interpretativo degli articoli 2 e 3 della Legge n.209/2014:

ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della Legge n.209/2014, la formalizzazione personale delle dimissioni volontarie può essere effettuata anche mediante l'applicativo Istanze On Line (IOL) della Pubblica Amministrazione, intendendosi soddisfatte le finalità di autenticità e riferibilità soggettiva della dichiarazione, sottese alla previsione della presentazione personale presso l'Ufficio del Lavoro, qualora la manifestazione di volontà sia resa direttamente dalla lavoratrice o dal lavoratore mediante una procedura telematica conforme alle disposizioni del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51 e successive modifiche, con particolare riferimento agli strumenti di autenticazione rafforzata e alle garanzie di validità ed efficacia probatoria delle dichiarazioni elettroniche.
La procedura telematica deve assicurare l'identificazione certa dell'interessato, l'individuazione del rapporto di lavoro oggetto della cessazione, l'espressa conferma della volontarietà delle dimissioni, la tracciabilità della dichiarazione e il rilascio della relativa documentazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Resta ferma la competenza dell'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive a verificare la regolarità delle dichiarazioni e a richiedere la comparizione personale della lavoratrice o del lavoratore ogniqualvolta emergano elementi di dubbio in ordine all'autenticità o alla libera manifestazione della volontà. Restano altresì ferme le specifiche garanzie di tutela della genitorialità previste dalla Legge n.209/2014, per le quali, nella fase di prima applicazione, è mantenuta la procedura ordinaria in presenza.

CONGRESSO DI STATO

SEDUTA DEL 17 novembre 2026/1726 d.F.R. DELIBERA N.30
PRATICA N.1.3.7-180/2026/XXXI

Manda

- all'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, d'intesa con la Direzione Generale della Funzione Pubblica per gli aspetti di competenza, al fine di definire le modalità tecnico-operative necessarie all'attuazione del presente indirizzo interpretativo;

- all'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, affinché svolga un'attività di monitoraggio sull'utilizzo della procedura telematica, prevedendo una prima ricognizione, indicativamente entro tre mesi dalla sua effettiva attivazione, al fine di accompagnare la fase di prima applicazione verificando il concreto funzionamento, l'efficacia delle garanzie procedimentali adottate, la regolarità delle dichiarazioni ed eventuali criticità applicative.
Le risultanze del monitoraggio sono trasmesse alla Segreteria di Stato per il Lavoro e alla Commissione per il Lavoro per eventuali successive valutazioni e l'adozione di ulteriori indirizzi applicativi, ove necessari.

Il Segretario di Stato

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per il Lavoro, della Direzione dell'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, della Direzione Generale della Funzione Pubblica, dell'Ufficio Segreteria Istituzionale